



R.G. N. 190/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA – Sezione Lavoro

Composta dai Magistrati:

Dr. Luigi Perina

Presidente

Dr.ssa Linalisa Cavallino

Consigliere

Dr. Umberto Dosi

Consigliere Rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 28.3.2014, e
poi riassunto con ricorso depositato 27.11.2014

da

S. D. [*omissis*]

-appellante-

Contro

FALLIMENTO della società S. srl - già S. srl [*omissis*]

-appellato-

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 979/2013 del Tribunale di Padova in
funzione di Giudice del lavoro.

In punto: pagamento compenso provvigionale.

CONCLUSIONI:

Per parte appellante:

*a. In via preliminare, si chiede la sospensione dell'impugnata sentenza
anche inaudita altera parte;*

b. Nel merito si chiede in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Padova nr. 979/2013, depositata il 28 novembre 2013, il totale rigetto delle domande avverse opponendo, in via subordinata ed in denegata ipotesi se necessario, in compensazione la provvigione, da liquidarsi nella misura prevista dal contratto, in favore del sig. S.D. per la conclusione dell'affare con il sig. A.A. relativo all'impianto realizzato in San Daniele Po, o, in ulteriore denegata ipotesi, rideterminare la somma riconosciuta dovuta all'agente in base ai criteri espressi;

c. vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.

Per parte appellata:

In via preliminare: dichiarare inammissibile l'istanza avversaria di sospensione dell'esecutività della sentenza n.979/2013 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, e comunque respingerla per difetto dei presupposti;

Nel merito:

1. Respingere l'appello avanzato dal sig. S.D., per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa dalla società fallita con memoria difensiva del 21.05.2014;

2. In accoglimento dell'appello incidentale svolto da S. S.r.L, riformare la sentenza n.979/2013 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, condannando il sig. S.D. a rifondere al Fallimento S. SRL in liquidazione, in persona del Curatore [omissis], la complessiva somma di Euro 26.800,00, oltre interessi e rivalutazione.

In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre ad accessori di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso di primo grado S. srl conveniva in giudizio il sig. S.D., esponendo:

-che il convenuto S.D. era stato agente della società ricorrente in forza di contratto di agenzia commerciale senza rappresentanza stipulato l'1.2.2011, ed in tale veste aveva ricevuto dalla mandante in data 29.7.2011 la somma di

€ 28.000,00 quale provvigione per la conclusione del contratto di appalto “A. A. - Cona” per la realizzazione di un sistema fotovoltaico in località Cona;

-che l’agente aveva sottoscritto in tale occasione un patto per cui egli si impegnavava a restituire la predetta somma *“nel caso in cui non dovesse essere realizzato l’impianto e non pagato il saldo”*;

-che l’appalto “A.A. - Cona” non aveva avuto seguito perché il committente Azienda Agricola A.A. si era visto rifiutare due volte l’iscrizione al GSE (Ente Gestore Servizi Energetici), circostanza che aveva indotto il medesimo a chiedere ed ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione degli importi versati a S.;

-di avere in data 30.7.2011 risolto il contratto di agenzia stipulato con il sig. S.D., stante gli scarsi risultati raggiunti dall’agente;

-che il contratto individuale di agenzia prevedeva all’art. 10 che *“le provvigioni saranno pagate all’agente nella misura del 100% alla firma del contratto di appalto dell’impianto fotovoltaico in corrispondenza all’incasso dell’anticipo”*, ed al successivo art. 14 che *“Nel caso in cui l’impianto non venisse realizzato per problemi non imputabili alla S., quindi ad esempio per sopravvenute modifiche normative, non erogazione del finanziamento, ed altro, è obbligo dell’Agente di restituire la corrispondente provvigione già incassata entro 30 giorni dalla comunicazione...”*

La società ricorrente chiedeva conseguentemente la restituzione della somma versata, detratto il FIRR riconosciuto dovuta all’agente pari ad € 1.200,00, per un importo finale netto di € 26.800,00.

Si costituiva S.D., deducendo:

-che l’originario rapporto relativo all’impianto in località Cona, concluso per effetto della sua attività di agente, non aveva avuto seguito per la mancata ammissione dell’Azienda committente al contributo ex lege;

-di essersi attivato con il sig. A.A. per la realizzazione da parte di S. srl di altro impianto di potenza maggiore presso località San Daniele Po, poi ammesso a contribuzione;

-che per effetto di quanto sopra il cliente A.A. non ottenne la restituzione dei costi di progettazione per l'impianto di Cona, e partecipò alla costruzione del nuovo impianto a San Daniele Po, costituendo una società ad hoc che commissionò a S. srl la realizzazione dell'impianto in oggetto (pagando il relativo corrispettivo);

-che con *“accordo per la vendita di progetto per la realizzazione di impianto fotovoltaico”* del 16.2.2012 vi fu quindi la sostituzione consensuale dell'oggetto contrattuale (l'impianto di Cona con quello di S. Daniele), e non la risoluzione del precedente rapporto con l'Azienda A.A.;

-che nessun affare era quindi andato perduto, sicché egli aveva diritto a ritenere le proprie provvigioni, essendo il secondo affare relativo a San Daniele Po (andato a buon fine) riconducibile al primo.

Concludeva chiedendo in via principale il rigetto del ricorso, in via riconvenzionale l'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 1751, ed *“in via denegata, condannarsi S. srl al pagamento della provvigione, nella misura prevista in contratto, in favore del sig. S.D. per la conclusione dell'affare con il sig. A.A. relativo all'impianto realizzato in San Daniele Po”*.

Il Giudice di prime cure, istruita la causa documentalmente, ha pronunciato in data 22.6.2010 sentenza n. 979/2013 con cui:

-ha dichiarato inammissibile ogni domanda riconvenzionale azionata da parte resistente per mancata richiesta di fissazione di nuova udienza ai sensi dell'art. 418 cpc;

-ha condannato il resistente S.D. al pagamento in favore della società ricorrente di € 13.400,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal momento della maturazione delle singole scadenze al saldo;

-ha condannato il resistente S.D. a rifondere alla società ricorrente le spese

di lite.

*

In particolare, secondo il Tribunale:

-il contratto di agenzia concluso tra le parti l'1.12.2012 prevedeva all'art. 14 che *“nel caso in cui l'impianto non venisse realizzato per problemi non imputabili alla S. ... è obbligo dell'agente restituire la corrispondente provvigione già incassata”*;

-tale clausola è compatibile con quanto disposto dall'art. 1748 u.c. secondo cui, pena la nullità del patto in deroga, l'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nell'ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto non abbia avuto esecuzione per cause non imputabili al preponente;

-il contratto di appalto tra S. srl e l'Azienda agricola A.A., relativo all'impianto di Cona, era stato consensualmente risolto in ragione del rifiuto dell'iscrizione al GSE opposto dall'ente gestore di servizi energetici, integrante una condotta colposa addebitabile ad A.A. (*“il quale da un lato è addivenuto alla stipula del contratto d'appalto con la società ricorrente senza essere in possesso di tutti i requisiti presupposti, dall'altro lato non vi ha posto utilmente rimedio”*);

-S. srl aveva legittimamente optato per la risoluzione del contratto di appalto originariamente stipulato con A.A.;

-nei rapporti tra la società ricorrente ed il resistente trovava quindi applicazione l'art. 1748 comma 5° c.c. secondo cui *“se il preponente ed il terzo si accordano per non dare in tutto o in parte esecuzione al contratto, l'agente ha diritto per la parte ineseguita a provvigione ridotta nella misura determinata da usi o secondo equità”*;

-in mancanza di un uso applicabile al caso di specie, la decisione è rimessa all'equità del giudice, e nel caso di specie si doveva tenere conto da un lato che l'affare relativo a Cona era rimasto totalmente ineseguito, dall'altro che il resistente S.D. aveva comunque profuso impegno professionale non

irrilevante in relazione ad un affare poi fallito per cause totalmente estranee alla sua volontà e sfera di dominio;

-doveva ritenersi equo il riconoscimento in capo al ricorrente del diritto ad una provvigione ridotta nella misura del 50% (€ 13.400,00), con conseguente obbligo per il resistente di restituire a S. srl l'altra metà della provvigione di pari importo, oltre accessori;

-la domanda relativa all'affare San Daniele Po poteva essere conosciuta "*nei soli limiti in cui il resistente ne fa allegazione alla stregua di fatto impeditivo del diritto restitutorio azionato dalla società ricorrente*", mentre doveva essere dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della relativa provvigione, in quanto non era stata chiesta la fissazione di nuova udienza ex art. 418 cpc;

-il resistente non aveva allegato fatti idonei a provare che la propria attività di intermediazione fosse stata determinante al fine della conclusione di tale specifico affare;

-*"l'affare in relazione al quale matura in capo all'agente il diritto alla provvigione non può che essere inteso in termini concreti, atteso che l'attività di agenzia è quella diretta alla promozione di uno o più contratti specificatamente intesi (art. 1742 c.c.), non al semplice risultato di porre in contatto due o più soggetti astrattamente interessati a concludere un affare purchessia"*;

-ne conseguiva l'inconferenza della prospettazione di parte convenuta, secondo cui nel caso di specie sarebbe stata ravvisabile una ipotesi di novazione oggettiva contratto, atteso che "*ai fini di causa in ogni caso non muterebbe la struttura sostanziale del fatto costitutivo del diritto alla provvigione asseritamente maturata*";

-era inammissibile anche la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dell'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 1751 c.c., per le stesse ragioni in precedenza esposte riguardo alla domanda di pagamento provvigioni relativa all'affare San Daniele Po.

Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello principale S.D., chiedendone la riforma per le ragioni di seguito illustrate.

L'appellante S.D. censura l'impugnata sentenza per “**errata ricostruzione dei fatti ed errata e/o incoerente motivazione della pronunzia**”.

Contesta che il diniego dell'iscrizione al GSE integri una condotta colposa addebitabile ad A.A., precisando come il contratto di appalto non subordinasse l'efficacia dello stesso all'utile collocazione dell'impianto in questione -da realizzare a Cona- in graduatoria GSE.

Eccepisce che nella specie non si è verificata una risoluzione del contratto, ma un semplice mutamento di oggetto del rapporto a seguito della convenzione del 16.2.2012 (con cui le parti hanno concordato la realizzazione di un diverso tipo di impianto in località San Daniele Po affidata a S. srl, di analoghe caratteristiche e potenzialità), che non ha dato luogo alla novazione del contratto di appalto ma ad una semplice modifica di esso di egual valore, sicché la provvigione deve essere corrisposta nella sua originaria misura, e nulla S. aveva diritto di ottenere in restituzione.

L'appellante S.D. censura inoltre l'impugnata sentenza per “**errata qualificazione dell'eccezione riconvenzionale ed errata applicazione dell'art. 1748 c.c.**”.

Sostiene che la richiesta di “*affermazione del diritto a provvigione dell'esponente*” contenuta nella memoria di costituzione di primo grado, “*vuoi come mantenimento della provvigione precedente in caso di conservazione del rapporto, vuoi maturazione di una nuova egual provvigione in caso di risoluzione e conclusione di un nuovo contratto*”, non costituisce una domanda nuova, ma una mera asserzione volta esclusivamente a paralizzare la domanda restitutoria di S. senza nulla aggiungere al *thema decidendum*, costituendo quindi una mera eccezione riconvenzionale “*perché si tratterebbe comunque di diritto opposto in compensazione*”.

Ribadisce di essersi adoperato -non appena il sig. A.A. ebbe a comunicare la mancata ammissione alla graduatoria GSE per l'impianto fotovoltaico di

Cona- presso lo stesso cliente per la trasformazione del contratto in un rapporto di diverso tipo avente ad oggetto impianto di diversa tipologia, per il quale l'erogazione del contributo non era subordinata all'ammissione di alcuna graduatoria.

Rileva che a mente dell'art. 1748 comma 2° c.c. vanno attribuiti all'agente gli affari conclusi direttamente dal preponente *“con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisiti come clienti per affari dello stesso tipo”*.

Rileva che tutti gli importi versati dall'A.A. per il primo progetto *“non furono restituiti ma accontati all'esecuzione del secondo”*, e che *“vi sia un collegamento sia soggettivo che funzionale fra il contratto concluso per effetto dell'attività del sig. S.D. ed il secondo, sicché anche il secondo affare, se considerato distinto dal primo, va attribuito all'appellante”*.

Ribadisce che *“anche laddove si volesse sostenere che il secondo rapporto non fosse riconducibile al primo ... lo stesso -concluso per effetto dell'opera dell'agente- darebbe corso a provvigione autonoma per cui il sig. S.D. comunque insta”*.

In via subordinata, afferma che in denegata ipotesi di rigetto delle superiori istanze *“dovrà essere sottoposto a revisione la quantificazione della provvigione riconosciuta ex art. 1748”* in quanto:

-l'utilità economica ottenuta da S. non è andata persa, avendo l'accordo del 16.2.2012 imputato al nuovo contratto tutte le somme ottenute in base al precedente;

-la sentenza impugnata contiene un errore di calcolo, atteso che la provvigione era stata convenuta e pagata in € 28.000,00, sicché la riduzione del 50% operata in via equitativa dal Tribunale va correttamente quantificata in € 14.000,00 cui deve aggiungersi la somma di € 1.200,00 riconosciuta dovuta dalla società mandante a titolo di FIRR, sicché le somme che vanno riconosciute all'appellante principale in forza della stessa sentenza impugnata sono pari ad € 15.200,00, e conseguentemente il credito di S. ammonterebbe ad € 12.800,00 (€ 28.000,00 - € 15.200,00), inferiore a quello di cui è condanna.

Infine, l'appellante principale S.D. insiste nelle istanze istruttorie orali rigettate in primo grado, in quanto finalizzate a provare la partecipazione decisiva dell'agente a trattative relative all'affare San Daniele Po che sfociarono nella modificazione dell'originario rapporto.

Si è costituita nel giudizio di secondo grado S. srl, chiedendo il rigetto dell'appello.

In via di appello incidentale, la società mandante ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna del sig. S.D. a rifondere la complessiva somma di € 26.8000,00 oltre interessi e rivalutazione, lamentando:

- il vizio di extrapetizione della pronuncia del Tribunale, non avendo il resistente S.D. mai invocato l'esercizio del diritto di cui all'art. 1748 comma 5 c.c.;
- la carenza dei presupposti applicativi dell'art. 1748 comma 5° c.c.;
- il difetto di motivazione circa i criteri adottati dal Tribunale per la liquidazione dell'importo da restituire alla società mandante.

Disposta nel corso del sub-procedimento relativo all'istanza inibitoria avanzata dall'appellante principale S.D. l'interruzione del giudizio per intervenuto fallimento di S. srl (v. provvedimento reso all'udienza del 19.11.2014), riassunto il processo da S.D. con ricorso depositato il 27.11.2014, costituitosi nel giudizio così riassunto il Fallimento della società STC srl in liquidazione (già S. srl), all'udienza collegiale del 15.11.2017 la causa è stata discussa dai procuratori delle parti ed all'esito decisa come da separato dispositivo di sentenza allegato agli atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello principale proposto da S.D. è infondato e va rigettato.

Come rilevato dalla società ricorrente, l'art. 14 dell'Allegato A al contratto individuale di agenzia stipulato tra le odierne parti in data 1.2.2011 prevede che *“nel caso in cui l'impianto non venisse realizzato per problemi non*

imputabili alla S., ad esempio per sopravvenute modifiche normative, non erogazione del finanziamento ed altro, è obbligo dell'agente di restituire la corrispondente provvigione”.

Come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, trattasi di clausola coerente con il disposto dell'art. 1748 comma 6 c.c., secondo cui il presupposto per la restituzione della provvigione da parte dell'agente consiste nella mancata esecuzione del contratto tra il terzo ed il preponente per cause non imputabili a quest'ultimo.

Nella fattispecie in esame, è pacifico e non contestato in causa che la mancata esecuzione dell'affare relativo a Cona non sia imputabile alla mandante S. srl.

In particolare, lo stesso S.D. a pagina 5 e 6 dell'atto di appello non contesta che il mancato inserimento utile in graduatoria GSE fu dovuto a “*sopravvenute modifiche normative relative alla riduzione degli incentivi*” che impedirono l'utile collocazione del progettato impianto a Cona; ipotesi espressamente ricompresa nell'art. 14 del contratto di agenzia quale fonte di obbligazione per l'agente S.D. di restituzione della provvigione percepita.

Come correttamente evidenziato dalla società mandante, nella fattispecie in esame si è verificata quindi la risoluzione dell'originario contratto di appalto e la successiva stipula di un nuovo contratto il 16.2.2012 avente carattere chiaramente novativo del precedente rapporto, in quanto l'affare riguardava altro e distinto progetto di impianto ubicato in differente località (San Daniele PO in luogo di Cona), trattato da S. srl e l'Azienda Agricola A.A. a diverse condizioni, e con specifica previsione di costituzione di “*apposita società srl per la realizzazione dell'impianto con quote del 50% A.A. e 50% S. srl o società da nominarsi*”.

A conferma del fatto che nulla è dovuto all'agente per l'affare relativo all'impianto da realizzarsi a Cona, va evidenziato che le stesse parti avevano concordato (v. missiva 29.7.2011 di S. srl avente ad oggetto il pagamento della provvigione per l'appalto A.A.-Cona, sottoscritta per accettazione dallo S.D.: doc. 3 fascicolo ricorrente) che “*resta sospesa la condizione che*

nel caso in cui non dovesse essere realizzato l'impianto e non pagato il saldo a noi dovuto, Lei si impegnerà a restituire l'importo ...").

In pratica, il contratto per la vendita del progetto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico sito a San Daniele Po è riferibile ad una autonoma volontà delle parti contraenti S. srl/Azienda Agricola A.A. di novare il rapporto, a seguito della risoluzione del contratto di appalto originariamente stipulato.

*

Contrariamente poi a quanto affermato dall'appellante S.D., la richiesta formulata in primo grado dall'agente di condanna di S. srl al pagamento della provvigione per la conclusione dell'affare relativo all'impianto realizzato in San Daniele Po (v. conclusioni pag. 7 memoria di costituzione ex art. 416 cpc) non costituisce una mera eccezione riconvenzionale di compensazione, bensì una domanda autonoma, correttamente ritenuta inammissibile dal Tribunale per non essere stata chiesta la fissazione di nuova udienza ai sensi dell'art. 418 cpc (quest'ultima statuizione della sentenza non è stata peraltro impugnata dallo S.D.); ed infatti, solo in secondo grado l'agente ha -irritualmente- opposto "*in compensazione*" detta provvigione per l'affare San Daniele (v. conclusioni pag. 18 atto di appello).

L'appello incidentale proposto da S. srl è invece fondato e merita accoglimento.

Rileva la Corte che nella fattispecie difettano i presupposti richiesti dall'art. 1748 comma 5° (liquidazione di provvigione secondo equità, adottata dal Giudice di prime cure), atteso che detto criterio di liquidazione trova applicazione solo nel caso in cui le parti "*si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto*".

Ed infatti, nell'ipotesi in esame non è intervenuto alcun accordo tra S. srl ed il terzo A.A. per non dare totalmente/parzialmente esecuzione al contratto di appalto relativo all'impianto di Cona, ma vi è stata la risoluzione del predetto contratto per mancata concessione all'Azienda agricola del

contributo GSE dovuto a “*sopravvenute modifiche normative relative alla riduzione degli incentivi*”.

E' pacifico in causa che il resistente S.D. ha percepito a titolo di provvigione per l'affare Cona l'importo di € 28.000,00, e che lo stesso vanta un credito per FIRR pari ad € 1.200,00.

Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va accertato che S.D. è debitore della complessiva somma di € **26.800,00** (€ 28.000,00 - € 1.200,00), e per l'effetto l'appellante principale deve essere condannato a pagare al Fallimento S. srl in liquidazione la differenza tra il predetto importo e quanto già versato in esecuzione della sentenza impugnata, con gli accessori come riconosciuti nella sentenza appellata.

Sono logicamente rigettate le istanze formulate in via subordinata dall'appellante principale S.D. di revisione della quantificazione della provvigione riconosciuta ex art. 1748 comma 5° anche per preteso errore di calcolo, e le istanze istruttorie di prova orale riferita all'affare San Daniele Po.

Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Fallimento S. srl come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito.

Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1- quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione da parte di chi di competenza.

Infatti, l' art. 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 del 2012 ha integrato l'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiungendovi il comma 1 quater, nel cui testo è previsto solo che “ Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo

precedente” , vale a dire rigetto integrale o dichiarazione d’inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, anche incidentale.

Per l’inserimento della norma del 2012 nell’articolo che disciplina il contributo unificato anche il raddoppio dello stesso non può essere equiparato a una sanzione pecuniaria da comminarsi dal Giudice, ma ha la stessa natura di tributo (per tale conclusione cfr. Cass. S.U. n. 9938 dell’ 8.5.2014, richiamata anche nella nota nr. 19920/U del Min. Giustizia, Dip, Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.).

Ne deriva, pertanto, che l’entità del contributo e eventuali condizioni reddituali e/o soggettive di esonero sono questioni che esorbitano dalla giurisdizione del giudice civile e non devono essere disaminate in questa sede.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

- 1) Rigetta l’appello principale proposto da S.D.;
- 2) In accoglimento dell’appello incidentale ed in parziale riforma dell’impugnata sentenza, accerta che S.D. è debitore della complessiva somma di € **26.800,00**, e per l’effetto lo condanna a pagare al Fallimento S. srl in liquidazione la differenza tra il predetto importo e quanto già versato in esecuzione della sentenza impugnata, con gli accessori come riconosciuti nella sentenza impugnata;
- 3) Condanna l’appellante S.D. a rifondere al Fallimento appellato le spese di lite del doppio grado di giudizio, quantificate per compensi quanto al primo grado nella misura già liquidata nella sentenza impugnata e quanto al grado di appello in € **3.307,50**, oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito.

Venezia 15.11.2017.

Il Consigliere estensore

dott. Umberto Dosi

Il Presidente

dott. Luigi Perina